

**COMUNE DI MONEGLIA**  
**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. – ANNO 2011**

Visto il capo 1 (artt. Da 1 a 18) del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 recante “Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della Legge 23/10/1992, n. 421”;  
Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;

**RENDE NOTO**

**IL 16 GIUGNO P.V.** scade il termine per il versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). *“I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessiva dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta complessivamente dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° a 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata...omissis. Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno” (art. 18, comma 2, legge finanziaria 2001).*

L’imposta deve essere versata:

- Mediante versamento diretto al concessionario della riscossione Equitalia Sestri S.P.A. lo sportello più vicino è quello di Chiavari, piazza Leonardi numero telefonico 0185/364874 col seguente orario: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:00;
- Su apposito conto corrente postale n. **c/c 88652219** intestato a “Equitalia Sestri S.P.A. Moneglia – GE- ICI” i bollettini sono in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Tributi Comunale;
- Mediante Modello F24: cod. comune F354

Sono soggetti all’imposta il proprietario di fabbricati e di aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni. L’imposta per l’anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, le aliquote riportate più sotto. A tal uopo si ricorda che la base imponibile è costituita: :

- Per i fabbricati dalla rendita catastale al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente pari a
  - 100 per gli immobili censiti nei gruppi catastali A e C (abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia) escluse le categorie A/10 C/1;
  - 140 per i fabbricati di tipo B;
  - 50 per i fabbricati di tipo A/10 (uffici e studi privati) e D (alberghi, teatri, banche, ecc.);
  - 34 per i fabbricati di tipo C/1 (negozi e botteghe;
- Per le aree fabbricabili dal valore venale stabilito con i criteri indicati nella delibera di G.C. n° 64 del 02/05/2007 ad oggetto “Determinazione del valore delle aree fabbricabili previste sul territorio comunale”

Si ricorda che il pagamento dell’imposta Ici deve essere effettuata con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi , ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Se si posseggono più immobili nel territorio del Comune potrà essere utilizzato un unico bollettino.

**ALIQUOTE VIGENTI PER L’ANNO 2011 E RELATIVE DETRAZIONI**

1) Aliquota ordinaria:     **5,4 PER MILLE**

-----

2) Abitazione locata con contratto registrato, a soggetto residente in tale abitazione, il contribuente a tal fine, dovrà presentare apposita dichiarazione (con allegata fotocopia del contratto registrato) su moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi o scaricabili dal sito internet del Comune di Moneglia ([www.comune.moneglia.ge.it](http://www.comune.moneglia.ge.it)) entro il 31/12/2011:

**4 PER MILLE NESSUNA DETRAZIONE**

-----

3) Immobili diversi dalle abitazioni, classificati nelle categorie catastali B – C – D (ad esempio garages, cantine, negozi, posti macchina, ecc.):

#### 5,4 PER MILLE NESSUNA DETRAZIONE

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nell'immobile ai sensi del vigente Regolamento Anagrafico). Tale esenzione opera anche per:

- l'abitazione principale posseduta a titolo di **proprietà** o di **usufrutto** da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a terzi;
- abitazioni concesse in **USO GRATUITO** ad **ascendenti o discendenti di primo grado** (genitori e figli) alle condizioni obbligatorie e necessarie previste dal Regolamento Comunale: residenza nell'immobile da parte del parente ascendente o discendente con applicazione proporzionale al periodo di residenza come risultante dal registro Anagrafico della popolazione residente e la presentazione apposita dichiarazione su moduli disponibili presso l'Ufficio Tributi o scaricabili dal sito internet del Comune di Moneglia ([www.comune.moneglia.ge.it](http://www.comune.moneglia.ge.it)) entro il 31/12/2011;
- Alle **PERTINENZE** viene riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale (esclusione dal tributo), è necessario presentare apposita dichiarazione sui moduli in distribuzione gratuita presso l'ufficio tributi o scaricabili dal sito internet del Comune di Moneglia ([www.comune.moneglia.ge.it](http://www.comune.moneglia.ge.it)) e il 31/12/2011;  
Per pertinenza si intende ogni immobile iscritto o da iscrivere al N.C.E.U. classificato nelle **categorie catastali C/6 o C/2**. All'abitazione principale può essere abbinata un'unica unità immobiliare quale "pertinenza" appartenente ad una delle categorie catastali sopra citate. La pertinenza oggetto di agevolazione, non dovrà risultare locata o data in comodato gratuito a persone diverse dal proprietario e/o dai conviventi parenti, affini e non, occupanti l'abitazione principale. La convivenza si evince dallo stato di famiglia.

#### DICHIARAZIONI

Ai sensi del comma 53 dell'art. 37 del D.L. 223/2006 e a seguito dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 18/12/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 297 del 22/12/2007, è obbligatorio presentare la dichiarazione soltanto nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/97 ( ad es. aree fabbricabili o variazioni catastali) e nei casi di richiesta di riduzione d'imposta (ad es. abitazione principale, fabbricati inagibili o inabitabili, immobili locati con contratto registrato, immobili in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado, pertinenze dell'abitazione principale). Le Dichiarazioni Ici sono effettuate sui moduli disponibili presso l'Ufficio Tributi Comunale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 (31 luglio 2011).

Si ricorda infine, che il versamento deve essere effettuato per l'anno impositivo in corso, per cui l'acconto versato entro il 16/06/2011, si riferisce all'anno impositivo 2011, mentre le dichiarazioni (se dovute), vengono presentate entro luglio 2011, per le variazioni avvenute nel corso dell'anno precedente. I modelli, per tali comunicazioni sono in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Tributi comunale.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Tributi Comunale, Lunedì – Martedì – Sabato dalle 9:30 alle 11:30 ed il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30 oppure telefonando al n. 0185/490858.